

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1728

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUBITOSA, BORRELLI, FENU, LOVECCHIO, RAFFA, D'ORSO, ASCARI,
CAFIERO DE RAHO, GIULIANO, DEL BARBA, MEROLA, TONI RIC-
CIARDI**

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, in materia di riparto delle spese del giudizio tributario

Presentata il 21 febbraio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da ultimo modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, reca la disciplina in materia di riparto delle spese del giudizio tributario.

La norma sancisce il principio generale secondo il quale la condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza, prevedendo delle limitazioni in ordine alla possibilità del giudice di compensare la spesa tra le parti.

Nonostante il chiaro tenore letterale della disposizione, dall'ultima Relazione annuale sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Corti di giustizia tributaria, riferita all'anno 2022, emerge un tasso di compensazione delle spese di giudizio, nei casi di esito comple-

tamente favorevole a una delle parti, non coerente con il citato principio generale di riparto, in particolare nel caso di integrale soccombenza.

Tra i ricorsi definiti in primo grado nel 2022 con esito completamente favorevole all'ufficio, nel 56,8 per cento dei provvedimenti emessi le spese di giustizia sono risultate a carico del contribuente e nel 42,6 per cento compensate. Tra gli esiti favorevoli al contribuente, nel 49,7 per cento le spese sono state a carico dell'ufficio e nel 49,6 per cento compensate.

Una tendenza analoga si registra anche nel secondo grado di giudizio: tra gli appelli definiti con esito completamente favorevole all'ufficio, nel 57,3 per cento dei provvedimenti emessi le spese di giustizia sono risultate a carico del contribuente e nel

42,3 per cento compensate. Tra gli esiti favorevoli al contribuente, nel 42,0 per cento le spese sono state a carico dell'ufficio e nel 57,2 per cento compensate.

L'analisi dell'andamento nel periodo 2018-2022 registra che, nel primo grado di giudizio, nel 2022 si ha un leggero aumento, rispetto al 2021, delle decisioni con compensazione delle spese (54,1 per cento), in controtendenza rispetto agli anni precedenti che, in termini percentuali, scendono dal 58,4 per cento nel 2018, al 52,6 per cento nel 2021. Nel secondo grado di giudizio, invece, le decisioni con spese compensate nel 2022 sono pari al 55,2 per cento, in calo rispetto ai valori registrati negli anni precedenti.

Le modificazioni, introdotte di recente con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, adottato in attuazione della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, hanno ulteriormente esteso i confini della compensazione delle spese di lite, comprendendovi anche il caso in cui la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti prodotti per la prima volta nel corso del giudizio.

La presente iniziativa legislativa si pone l'obiettivo di introdurre un complesso di principi, chiari e incontrovertibili, per meglio orientare il giudice nel riparto delle spese di lite, tenuto altresì conto delle caratteristiche del processo tributario, di carattere impugnatorio, e della posizione del contribuente. Nel dettaglio, l'articolo 1 reca

modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

La lettera *a)* sostituisce il comma 1 dell'articolo 15 stabilendo espressamente che le spese del giudizio, liquidate con la sentenza, sono sempre poste a carico della parte interamente soccombente, che è condannata a rimborsarle alla parte vittoriosa.

Con le modifiche proposte alla lettera *b)*, invece, si introduce una deroga al principio generale della soccombenza integrale di cui al precedente comma 1, dando la possibilità al giudice di compensare le spese di lite anche nei casi di soccombenza integrale del contribuente laddove sussistano un'assoluta novità della questione trattata, un mutamento della giurisprudenza o un'incertezza interpretativa rispetto alle questioni dirimenti ovvero tenendo conto delle somme dovute dal contribuente e della relativa situazione economica, valutabile dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio. Infine, con le modifiche di cui alla lettera *c)*, si prevede che la possibilità di compensazione delle spese del giudizio da parte del giudice, al di fuori dei casi di cui al comma 1-*bis*, è esclusivamente limitata ai soli casi di soccombenza reciproca oppure nei casi di decisione fondata sulla documentazione presentata per la prima volta in giudizio, introducendo tuttavia una specifica eccezione per il caso in cui la mancata esibizione di documenti nelle fasi del contraddittorio precedenti al processo sia dipesa da cause non imputabili alla volontà della parte vittoriosa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Le spese del giudizio, liquidate con la sentenza, sono sempre poste a carico della parte interamente soccombente, che è condannata a rimborsarle alla parte vittoriosa »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* In deroga al comma 1, in caso di soccombenza integrale del contribuente il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza o incertezza interpretativa rispetto alle questioni dirimenti ovvero tenuto conto delle somme dovute dal contribuente e della sua situazione economica, valutabile dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio »;

c) al comma 2, le parole: « Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, » sono sostituite dalle seguenti: « Al di fuori dei casi di cui al comma *1-bis*, le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, soltanto » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che la mancata produzione non sia imputabile alla volontà della parte ».



19PDL0077940